

DECRETO DEL DIRETTORE

N. 1 DEL 21/01/2026

OGGETTO:

Permessi retribuiti (n. 150 ore) per il conseguimento di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico – anno 2026

IL DIRETTORE

RICHIAMATO l'art. 14 comma 5 della Legge Regionale n. 8 del 07.04.1998, ai sensi del quale al Direttore spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell'Azienda, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione all'esterno e che non siano riservati alla competenza degli altri organi;

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 28.01.2022 con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore dell'ESU di Verona al dott. Giorgio Gugole;

VISTO l'art. 46 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 16.11.2022 del personale del Comparto Funzioni Locali con il quale viene riconosciuto ai dipendenti il diritto allo studio, nella forma della concessione di permessi retribuiti nella misura massima individuale di 150 ore per ciascun anno solare, per la partecipazione a corsi destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, post-universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico e per sostenere i relativi esami;

VISTO che, ai sensi del 1° comma dell'art.46 del CCNL, è quantificato in 1 unità il numero dei dipendenti che può usufruire dei permessi, nel limite massimo del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato all'inizio dell'anno, arrotondato all'unità superiore;

VISTO che, ai lavoratori iscritti a corsi universitari con lo specifico status di studente a tempo parziale, i permessi per motivi di studio sono concessi in misura ridotta, in proporzione al rapporto tra la durata ordinaria del corso di laurea rispetto a quella stabilita per il medesimo corso per lo studente a tempo parziale;

VISTO che è stata presentata una sola domanda, inoltrata in data 12.01.2026, Prot. n. 00000016, con la quale la sig.ra Ambra Carla, in servizio presso l'Area Affari Generali, LLPP e Patrimonio, chiede di poter usufruire dei permessi retribuiti per il diritto allo studio di cui all'art. 46 del CCNL del 16.11.2022 per la frequenza del Corso di Laurea in "Beni culturali" e per sostenere i relativi esami - A.A. 2025/2026 - presso l'Università degli Studi di Verona;

VISTO che, con Decreto del Direttore n. 231 del 21.11.2024, sono stati concessi alla Sig.ra Ambra Carla i benefici previsti dall'art. 46 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 16.11.2022 del personale del Comparto Funzioni Locali, consistenti in permessi retribuiti entro il limite massimo individuale di 150 ore annue, con riferimento all'anno 2025, per la frequenza del Corso di Laurea in "Beni culturali " e per sostenere i relativi esami - A.A. 2024/2025;

VISTO che, ai sensi del 9° comma dell'art.46 del CCNL, i dipendenti interessati debbono presentare, prima dell'inizio dei corsi, il certificato d'iscrizione e, al termine degli stessi, l'attestato di partecipazione e quello degli esami sostenuti e che, in mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati vengono considerati come aspettativa per motivi personali;

VISTA la documentazione relativa all'iscrizione allegata alla domanda;

VISTA la circolare n. 12 del 07.10.2011 del Dipartimento della Funzione Pubblica che ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle modalità di fruizione dei permessi in argomento, precisando che "Per quanto riguarda la disciplina dei permessi retribuiti di 150 ore, il relativo regime è contenuto nei CCNL e negli accordi collettivi ... che stabiliscono la tipologia di corsi per i quali i permessi possono essere fruiti, le condizioni per la concessione e il contingente massimo di personale che può fruirne, con l'individuazione dei criteri di priorità per il caso di domande eccedenti rispetto alla disponibilità del contingente. In proposito, per rispondere ad alcuni quesiti in materia, con riferimento al personale c.d. di prestito, considerato che il limite percentuale è individuato in base al personale in servizio a tempo indeterminato presso ciascun ente all'inizio di ciascun anno e che la fruizione del permesso e l'esercizio dei diritti connessi produce effetti sull'organizzazione dell'attività di ufficio, la gestione dell'istituto spetta all'amministrazione presso cui il personale è in comando. Giova inoltre rammentare che, in base alle clausole negoziali, le ore di permesso possono essere utilizzate per la partecipazione alle attività didattiche o per sostenere gli esami che si svolgano durante l'orario di lavoro, mentre non spettano per l'attività di studio. Questo orientamento applicativo, oltre che dal tenore delle clausole, è confermato dall'orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. lav. n. 10344/2008) e dell'ARAN. Un aspetto particolarmente discusso è quello relativo alla possibilità di fruizione del permesso da parte dei dipendenti iscritti alle università telematiche. In proposito, anche alla luce di quanto precisato dall'ARAN in più di un'occasione, è bene sottolineare che le clausole nel disciplinare le agevolazioni non contengono specifiche previsioni sui corsi tenuti dalle università telematiche e, pertanto, la relativa disciplina deve intendersi di carattere generale, non rinvenendosi in astratto preclusioni alla fruizione del permesso da parte dei dipendenti iscritti alle università telematiche. È chiaro in ogni caso che tale fruizione deve avvenire nel rispetto delle condizioni fissate dalle clausole medesime, per cui essa risulta subordinata alla presentazione della documentazione relativa all'iscrizione e agli esami sostenuti, nonché all'attestazione della partecipazione personale del dipendente alle lezioni. In quest'ultimo caso i dipendenti iscritti alle università telematiche dovranno certificare l'avvenuto collegamento all'università telematica durante l'orario di lavoro";

VISTO l'orientamento applicativo dell'ARAN M54 con cui si chiarisce che nel caso di part-time orizzontale, al contrario della maggior parte delle fattispecie dei permessi retribuiti previsti dai CCNL, il permesso retribuito per motivi di studio poiché è computato ad ore e non a giorni è logico proporzionale il monte ore annuale alla percentuale di part-time del lavoratore;

VISTO che la dipendente Sig.ra Ambra Carla fruisce del part-time con un orario di 18 ore settimanali, alla stessa spettano annualmente 75 ore (150/36x18) di permesso retribuito per motivi di studio;

RITENUTO pertanto di concedere i permessi retribuiti per il diritto allo studio nella misura massima individuale di 75 ore complessive per l'anno 2025, ai sensi e con le modalità previste dalla vigente normativa, alla sig.ra Ambra Carla, dipendente a tempo indeterminato dell'ESU di Verona;

VISTA la Legge Regionale 7 aprile 1998 n. 8;

Tutto ciò premesso e considerato,

D E C R E T A

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di concedere alla sig.ra Ambra Carla i benefici previsti dall'art. 46 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 16.11.2022 del personale del Comparto Funzioni Locali, consistenti in permessi retribuiti entro il limite massimo individuale di 75 ore annue complessive, con riferimento all'anno 2026 per la frequenza del Corso di Laurea in "Beni culturali" e per sostenere i relativi esami - A.A. 2025/2026 - presso l'Università degli Studi di Verona;
3. di subordinare la concessione dei permessi retribuiti alla presentazione da parte dell'interessato delle attestazioni di avvenuta partecipazione al corso, nonché delle attestazioni degli esami sostenuti, anche se con esito negativo;
4. di dare atto che, in caso di mancata presentazione della predetta documentazione, i permessi già utilizzati verranno considerati come aspettativa per motivi personali o, a domanda, come ferie o riposi compensativi per attività straordinaria già effettuata;
5. di individuare quale responsabile del procedimento Gulino Vito - Area Risorse Umane dell'ESU di Verona;
6. di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario per i provvedimenti di competenza;
7. di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio "Albo on line" per i provvedimenti di competenza.

Atto non soggetto a controllo ai sensi della LR 7 aprile 1998, n. 8.

AREA RISORSE UMANE
(Vito Gulino)

IL DIRETTORE
(Dott. Giorgio Gugole)

**UFFICIO
RAGIONERIA**

Visto ed assunto l'impegno di € _____ sul cap. _____

del Conto / del Bilancio _____

al n. _____ ai sensi dell'art. 43 L.R. 29.11.2001 n. 39.

Verona, _____

IL RAGIONIERE

SEGRETERIA

Atto non soggetto a controllo ai sensi della Legge Regionale 7 Aprile 1998 n. 8.

E' esecutivo dalla data di adozione.

Il presente decreto è pubblicato all'albo ufficiale dell'Ente dal giorno _____

IL DIRETTORE
